



COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
Settore Affari Sociali, Educativi Ricreativi

Tel. 02 90008122 Fax 02 90009071
affarisociali@mottavisconti.com

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L' APPLICAZIONE DELL'ISEE**
Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 30/01/2009

Art. 1 - Premessa Normativa

1. Il presente regolamento fa riferimento alla seguente legislazione in materia di assistenza e sicurezza sociale:
 - **Norme integrate D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 con art. 1 comma 344 Legge 24 dicembre 2007 n. 244**
"Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449".
 - **Norme integrate D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 e D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242**
"Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate".
D.P.C.M. 18 maggio 2001
"Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130".
 - **D.M. 21 luglio 1999, n. 305**
"Regolamento concernente disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109"
 - **Circolare INPS 31 luglio 2001 n. 153**
"Banca dati ISEE. Primi chiarimenti ed istruzioni".
 - **Legge 8 novembre 2000 n. 328 Artt. 18, 24 e 25**
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua i criteri unificati di valutazione della situazione economica adottati dal Comune per i residenti che richiedono interventi, servizi e/o prestazioni, erogati in ambito comunale per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale, determinata

con i criteri dell'indicatore della situazione economica, di seguito denominato I.S.E.E.

2. Le tariffe agevolate e le esenzioni si applicano esclusivamente ai residenti che al momento della presentazione della domanda di accesso a servizi e prestazioni con tariffa agevolata o esenzione non si trovano in situazione debitoria nei confronti dell'Ente.
3. E' fatto salvo il diritto del richiedente a non essere soggetto a tale valutazione, ed in tal caso l'accesso alle prestazioni agevolate avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria dipendente dalla situazione economica.
4. I non residenti possono accedere ai servizi e/o prestazioni erogati dal Comune, di cui al comma precedente e fatte salve diverse disposizioni di legge, corrispondendo per gli stessi le tariffe per i non residenti definite dalla Giunta Comunale contestualmente alla predisposizione del Bilancio di previsione.
5. Per i minori stranieri non residenti, laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni, e con particolare riferimento ai servizi scolastici ed educativi, sarà applicata la tariffa minima prevista per i servizi in questione.

Art. 3 - Determinazione delle fasce per la contribuzione al costo dei servizi

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento le fasce considerate ai fini della concessione dell'agevolazione richiesta, deliberate con apposito atto giuntale, saranno espresse con riferimento al parametro dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) calcolato in base ai criteri previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 Luglio 1999, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - Categorie di servizi per l'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica degli utenti

1. I servizi erogati dal Comune soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica sono i seguenti:

1.1 SERVIZI ALLA PERSONA

Assistenza domiciliare;
Pasti a domicilio;
Integrazione rette strutture residenziali e semiresidenziali;
Assistenza generica persone e nuclei bisognosi;
Trasporti socio-assistenziali a favore di anziani e disabili;
Corsi di ginnastica per anziani;
ADI e ADMH;

1.2 SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Mensa scolastica;
Retta utenti scuola materna Ente Morale
Centri ricreativi estivi;
Asilo nido;
Pre e post scuola
Centri socio-educativi, Comunità alloggio, istituti educativi assistenziali,
ADM (Assistenza Domiciliare Minori)
Trasporto scolastico

1.3 SERVIZI PUBBLICI

TIA (Tariffa Igiene Ambientale)

2. Inoltre sono soggetti alla valutazione della situazione economica di cui al presente regolamento i servizi/contributi/agevolazioni erogati da altri enti quali INPS, Regione, Provincia, nonché ogni servizio e/o prestazione erogata dal Comune con l'unico limite rappresentato dalle esclusioni, previste dalla legislazione vigente, di applicazione dell'I.S.E.E.

Art. 5 - Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

1. La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento, o la prestazione assistenziale e/o educativa, è determinata con riferimento al nucleo familiare del richiedente medesimo.
2. L'I.S.E. del nucleo familiare è definito dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) e dal 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP).
3. L' indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra la somma degli indicatori di reddito e di patrimonio come sopra definiti ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del D.Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, riportata di seguito :

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza di figli minori e di un solo genitore;

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di invalidità superiore al 66%;

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Art. 6 - Definizione di nucleo familiare

1. La definizione del nucleo familiare, valida ai fini dell'accesso a servizi e/o prestazioni agevolate forniti dal Comune o dalle strutture convenzionate, è quella definita dall'art.1-bis del DPCM 04.04.2001 n. 242.
2. La valutazione della situazione economica di chi richiede la prestazione è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dalla famiglia anagrafica e da tutti i soggetti a carico ai fini Irpef, anche se non conviventi, di tutti i componenti il nucleo familiare.
3. Agli effetti del suddetto art.1-bis del DPCM 04.04.2001 n. 242 ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Ne consegue che il soggetto che risulti a carico ai fini Irpef di qualcuno, si stacca dalla famiglia anagrafica nella quale è ricompreso per transitare nel nucleo di chi lo mantiene. Il predetto "distacco"

anagrafico è concepibile soltanto per i casi in cui il soggetto su cui incombe l'onere del mantenimento ed il soggetto a carico, figurino in famiglie anagrafiche diverse. L'essere "a carico" di qualcuno, prevale sul fatto di appartenere ad un certo nucleo familiare fatte salve le seguenti eccezioni:

- a) I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini Irpef di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
- b) I figli minori di 18 anni, anche se risultano a carico ai fini Irpef di altre persone, fanno parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono.

Del nucleo familiare fanno altresì parte i familiari residenti all'estero per motivi di lavoro ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

4. Si rinvia alle norme statali vigenti per l'individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi di individuazione del nucleo familiare relativamente a:
 - Soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone;
 - Coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza;
 - Minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi;
 - Soggetti non componenti di famiglia anagrafiche.

Art. 7 - Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:
 - a) Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In mancanza di obbligo di dichiarazione, è determinato dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari relativi alle attività svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.
 - b) I redditi agrari, per i quali si dovrà fare riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
 - c) I redditi di lavoro prestato al di fuori del territorio dello Stato.
 - d) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare composto dalle voci riportate nel successivo articolo 8.
2. I nuclei che risiedono in abitazioni in locazione, per il calcolo della situazione reddituale, dovranno detrarre il valore del canone annuo di locazione fino all'importo massimo di cui al D.Lgs 31/03/1998 n.109 e successive integrazioni e modificazioni. In tal caso, il richiedente sarà tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Art. 8 - Indicatore situazione patrimoniale

1. Il patrimonio del nucleo familiare preso come base per il calcolo dell'ISEE è quello definito dal D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il patrimonio si calcola sommando per ciascun componente del nucleo familiare:
 - a) Il patrimonio immobiliare si calcola sommando il valore dei fabbricati, terreni edificabili ed agricoli, sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della

richiesta della prestazione agevolata, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'eventuale debito residuo per mutui contratti per l'acquisto degli immobili medesimi, fino a concorrenza del suo valore. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69=.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza, è alternativa a quella per il canone di locazione.

Per situazioni particolari si rinvia al DPCM N. 242/2001.

- b) Il patrimonio mobiliare si calcola sommando i valori mobiliari in senso stretto quali i depositi bancari, postali ed equivalenti, i titoli di Stato, il valore di quote di partecipazione azionarie, il patrimonio affidato a società d'investimento o di risparmio, individuati secondo le modalità definite dal DPCM 242/2001. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione e va approssimato secondo le modalità previste dal sopra citato DPCM 242/2001.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari ad € 15.493,71=.

Il valore complessivo del patrimonio immobiliare e mobiliare viene considerato solo nella misura del 20% del suo valore come sopra determinato.

Art. 9 - Modalità di accesso alle prestazioni agevolate

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare all'ufficio competente, unitamente alla domanda di accesso ai servizi, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). Tale dichiarazione ha validità 12 mesi dalla data di rilascio dell'attestazione provvisoria di cui all'art. 4 comma 4 del D.L. 109/98. Nel corso dell'anno di applicazione, a fronte di rilevanti variazioni tali da determinare una ridefinizione dell'I.S.E.E., l'utente richiedente il servizio e/o prestazione dovrà procedere alla presentazione di una nuova dichiarazione.
2. Nel caso di rilevanti variazioni della situazione economica-patrimoniale e di composizione del nucleo familiare, a seguito di apposita relazione dei competenti servizi sociali, la Giunta Comunale potrà deliberare interventi ad hoc in deroga ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
3. Il richiedente dichiarerà di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di prestazioni agevolate, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
4. Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima di contribuzione nei seguenti casi:
 - Mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva.
 - Presentazione di auto-dichiarazione incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di 15 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento

della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie.

5. Qualora, a seguito dell'effettuazione di controlli, venisse riscontrata una discordanza tra quanto auto-dichiarato e la situazione accertata, nei casi dovuti ad un cambiamento dello stato dei fatti avvenuto in corso d'anno, e non comunicato al competente ufficio, l'interessato potrà continuare ad usufruire del servizio e/o dell'agevolazione alle condizioni determinate dall'applicazione della fascia I.S.E.E. accertata; la nuova quota verrà applicata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione.
6. In caso di non veridicità dell'auto-dichiarazione presentata, riscontrata tramite l'effettuazione dei previsti controlli, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali, l'Amministrazione Comunale si comporterà come segue:
 - ⇒ Qualora trattasi di dichiarazione non veritiera comportante agevolazioni non dovute, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa massima prevista, con l'obbligo di versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso;
 - ⇒ Qualora trattasi di dichiarazione non veritiera comportante possibilità di maggiori agevolazioni, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio, pagando la tariffa ricalcolata sulla base dei dati corretti. Tale correzione verrà applicata dalla data di concessione del servizio per il quale è stata presentata la dichiarazione.
7. Per casi di particolare gravità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dell'art. 11 del D.P.R. 403/1998.

Art. 10 - Comunicazioni ai cittadini

1. L'applicazione dell'I.S.E.E. nei vari servizi verrà adeguatamente supportata da campagne informative ai cittadini e tramite gli organi di informazione.
2. Per l'assistenza nella compilazione delle dichiarazioni per l'I.S.E.E. il Comune potrà avvalersi di soggetti esterni, integrando servizi specifici resi dagli uffici dell'Amministrazione Comunale.
3. La Giunta ed i Responsabili di servizio, ciascuno per le proprie competenze, adotteranno tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E., nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (es. INPS, CAF, ordini professionali, associazioni).
4. Il Comune, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*", e con riferimento all'Art. 13 della Legge quadro 328/2000, si impegna ad adottare la Carta dei Servizi alla Persona quale strumento correlato al presente regolamento dell'ISEE, finalizzato a far conoscere ai cittadini: i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitare le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, le procedure per assicurare la tutela degli utenti.

Art. 11 - Pluriutenze

1. In caso di pluriutenza, ovvero di nuclei familiari che richiedono prestazioni sociali agevolate, ai secondi e/o successivi componenti dello stesso nucleo familiare che usufruiscono del medesimo servizio, si applica, in relazione al valore ISEE, una

riduzione percentuale sulla retta assegnata.

2. Le percentuali di riduzione saranno annualmente stabilite dalla Giunta Comunale in sede di definizione dei criteri di accesso, nonché dalle tabelle per le fasce di reddito e delle rette, fatti salvi i Regolamenti ad hoc eventualmente assunti.

Art. 12 - Ricorsi del cittadino

1. Nel caso di non accoglimento delle prestazioni sociali agevolate o di calcolo dell'ISEE considerato errato, il cittadino può proporre ricorso attraverso istanza da presentare su carta libera al Responsabile del servizio.
2. Sarà cura degli Uffici comunali, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, istruire un procedimento per verificarne la fondatezza e, se del caso, predisporre entro trenta giorni ogni atto amministrativo e conseguente azione per garantire sia l'accesso alle prestazioni, sia alla giusta tariffa.
3. Contro il provvedimento adottato dal Comune il ricorrente, se non soddisfatto, può rivolgersi all'ufficio del Difensore Civico.

Art. 13 - Recupero delle spese per le prestazioni erogate e del credito – sospensione dei servizi erogati

1. Nel caso di soggetti che non provvedano al pagamento delle rette e/o delle tariffe per le prestazioni ricevute, il Comune avvia il procedimento amministrativo per il recupero delle somme, anche attraverso specifiche azioni legali, e procede all'esclusione di tali soggetti dalla fruizione dei servizi resi. La reintegrazione alla fruizione dei servizi e la fruizione delle agevolazioni tariffarie sarà autorizzata dal Responsabile del Settore competente in virtù dell'estinzione del debito accumulato, o di impegno formale da parte del debitore di estinguere il debito anche in modo rateizzato.
2. Nel caso di richieste di integrazioni delle rette per ricovero in strutture residenziali/semiresidenziali, il Responsabile del settore competente previa valutazione della situazione socio/economica dei nuclei familiari dei soggetti richiedenti e degli obbligati per legge ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile effettuata dal servizio Sociale Comunale, nel caso di bisogno accertato, erogherà direttamente al gestore della struttura di ricovero la quota di competenza dell'Ente calcolata in base ai criteri annualmente definiti dalla Giunta.
3. Per soggetti ricoverati in via temporanea o definitiva in strutture residenziali, con reddito insufficiente a coprire la retta, ma risultanti proprietari di beni immobili, il Comune, in quanto creditore, qualora non vi siano parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell'Art. 433 del Codice Civile in grado di intervenire economicamente a sostegno del soggetto richiedente, intraprende specifici atti esecutivi o conservativi.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione e la gestione delle informazioni e dei documenti inerenti alla dichiarazione I.S.E.E. potrà essere effettuata dalle strutture del Comune anche mediante collegamenti informatici e telematici. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel pieno rispetto della Legge 675/1996 e del D.Lgs. 135/1999 applicando le disposizioni sulle misure minime di sicurezza ai sensi dell'art. 15 della Legge 657/1996.

2. I Responsabili di servizio, per quanto di propria competenza, adotteranno linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE contenenti i dati personali.
3. Lo scambio dei dati personali con soggetti esterni dovrà essere regolato da specifici accordi, a seguito di autorizzazione all'uso degli interessati stessi.

Art. 15 - Controlli

1. L'Amministrazione Comunale può attivare Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con l'I.N.P.S. e il Ministero delle Finanze per l'effettuazione dei controlli.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 7 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, l'Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.
3. Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.
4. Si informa fin d'ora che verranno sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive presentate che risultino:
 - a. Palesemente inattendibili.
 - b. Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati.
 - c. Contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo.
 - d. Illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale.
5. In particolare verranno sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive per le quali il soggetto richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini Irpef, fatti salvi i redditi esenti a detta imposta.
6. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 16 - Competenze

1. Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del Responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme vigenti regolanti il servizio stesso.
2. Per le funzioni di controllo di cui all'articolo precedente, il Responsabile del servizio potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 403/1998.

Art. 17 - Norme integrative

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione in relazione all'I.S.E.E. verranno automaticamente recepite ed applicate in riferimento ai tempi tecnici necessari alla loro attuazione.

2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applicherà la normativa integrativa e correttiva emanata dallo Stato e dalla Regione.

Art. 18 - Applicazione e decorrenza

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data dell'esecutività consiliare di approvazione.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e le deliberazioni assunte in precedenza dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, in contrasto o incompatibili con il presente Regolamento.

Art. 19 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.